



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

### IL CAPO DIPARTIMENTO

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in più Paesi (Italia/**Svizzera**) appartenenti all'Unione Europea dal sig. **Giovanni Rocco RE**;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

**VISTA**, in particolare, l'attestazione della competente Confederazione Svizzera – Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR – Riconoscimento dei diplomi, la quale in data 13 ottobre 2017 dichiara che il "Master" indicato nel dispositivo *autorizza all'esercizio della professione regolamentata di insegnante di musica*;

**VISTE**, in particolare, l'attestazione del 31/3/2015 della CDPE – Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e le attestazioni del 28/4 e 28/5/2015 della competente Confederazione Svizzera – Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR – che con risposta univoca a specifico quesito avanzato da questa Direzione Generale certificano che *"l'insegnamento musicale individuale (strumento o vocale) e l'insegnamento di gruppo (coro e direzione d'orchestra) nelle scuole di ogni ordine e grado è regolamentato in Svizzera ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della direttiva 2005/36/CE, e che il titolo sotto indicato abilita l'interessato ad esercitare le summenzionate attività"*;

**VISTO** l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

**CONSIDERATO** che l'interessato, cittadino italiano, di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria ed accademica in Italia;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

**RILEVATO** altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 303 del 15 marzo 2019, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 3783 in data 26 giugno 2019, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio V - ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessato per l'insegnamento in argomento;

**ACCERTATO** che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato, integrato dalla misura compensativa sopra citata, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

## **DECRETA**

**1** - Il titolo di formazione professionale così composto:


- "Diploma Accademico di 1° Livello in Discipline Musicali – Scuola di Tromba" conseguito il 6 luglio 2015 presso il l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini" di Caltanissetta;
- "Master of Arts in Music Pedagogy major in Instrumental/Vocal Pedagogy-strumento Tromba", rilasciato il 12 giugno 2017 dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana SUPSI – Conservatorio della Svizzera italiana,

posseduto dal cittadino italiano **Giovanni Rocco RE**, nato a Mistretta (ME) il 28 novembre 1990, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso:

**A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – Tromba.**

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Carmela Palumbo



Firmato digitalmente  
da PALUMBO CARMELA  
C=IT  
O=MINISTERO  
ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

